



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CALENDARIO VENATORIO 2008 – 2009

La stagione venatoria ha inizio il 3 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) dal 3 settembre al 17 dicembre:

tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 3 settembre al 15 gennaio:

ghiandaia, gazza, cornacchia grigia;

c) dal 21 settembre al 7 dicembre:

lepre comune, coniglio selvatico, pernice rossa, starna, fagiano;

d) dal 21 settembre al 31 dicembre:

quaglia, merlo, allodola;

e) dal 21 settembre al 31 gennaio:

volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente, codone, marzaiola, mestolone;

f) dall' 1° ottobre al 31 dicembre:

cinghiale, come di seguito specificato;

g) dall' 1° ottobre al 23 novembre:

coturnice.

h) dall' 1° ottobre al 25 gennaio:

beccaccia.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

- **settembre:** mercoledì 3 – sabato 6 – domenica 7 – domenica 21 – mercoledì 24 – sabato 27 – domenica 28;
- **dall' 1 ottobre al 31 gennaio:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna e coturnice nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- **dall' 1 ottobre al 30 novembre:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì;
Nei giorni 3 – 6 - 7 settembre, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nella sola forma di appostamento, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia;

La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna ed alla coturnice, su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

- settembre:** dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 (vige l'ora legale)
- ottobre:** dal 01 al 15 - ore 6.00 / 19.00
dal 16 al 31 - ore 6.15 / 18.30 (vige l'ora legale)
- novembre:** dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
- dicembre:** dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
- gennaio:** dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

- 1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
- 2) fagiano e starna - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
- 3) cinghiale - n. 1 capo;

le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;

b) selvaggina migratoria

- 1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
- 2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
- 3) trampolieri e palmipedi - n. 3 capi complessivi;
- 4) colombacci - n. 6 capi;
- 5) beccacce - n. 3 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d'Interesse Comunitario (S.I.C.)

Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d'Interesse Comunitario valgono le seguenti prescrizioni:

- a. L'esercizio venatorio è vietato in tutti i valichi montani, indicati nei calendari venatori, sulla base della pianificazione faunistico-venatoria ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, individuate dalla Regione, su segnalazione dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per una distanza di mille metri dagli stessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera gg) della legge regionale 5 febbraio 1995, n. 7;
- b. È vietato effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati (D.M. n. 184 del 17/10/2007 art.5, comma 1, lett.b);
- c. È vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle due giornate a settimana del sabato e della domenica, nonché con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati (D.M. n. 184 del 17/10/2007, art.5 , comma 1, lett.a);
- d. Non è consentito l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, comma1, lett. C) della direttiva n. 79/409/CEE (D.M. n. 184 del 17/10/2007 art.5, comma 1, lett.c);
- e. La caccia al cinghiale in braccata o in battuta è svolta secondo le disposizioni che seguono:
 - nella braccata la muta è costituita da un numero di cani non superiore a 12;
 - dalla stagione venatoria 2009-2010 durante l'esecuzione della braccata la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale è effettuata con un cane specializzato, con funzioni di limiere;
 - durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra;
- f. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art.3, comma 1 del D.M. n. 184 del 17/10/2007 (D.M. n. 184 del 17/10/2007 art. 5, comma 1, lett. h);
- g. È vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali, laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche, lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, corsi d'acqua naturali, classificati di classe I dall'articolo 28 della NTA del PPAR e corsi d'acqua artificiali, nonché all'interno del raggio di 150 m dalle rive più esterne di dette zone umide a partire dalla stagione venatoria 2008-2009 (D.M. n. 184 del 17/10/2007 art.5, comma 1, lett.d);
- h. È vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio (D.M. n. 184 del 17/10/2007 art.1, comma f);
- i. Non è consentito abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomacus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*) (D.M. n. 184 del 17/10/2007 art.5, comma 1, lett.g);
- j. Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale è svolta in forma individuale o collettiva.

La Provincia regolamenta la caccia al cinghiale in forma collettiva e individua le zone di caccia sulla base della presumibile consistenza e delle condizioni di danno arrecate dall'ungulato.

Per praticare la caccia al cinghiale in forma collettiva è necessario presentare richiesta all'Amministrazione provinciale competente per territorio che, anche previ accordi con le Province interessate delle Regioni limitrofe, stabilisce altresì la composizione delle squadre di caccia. In presenza di calendari con aperture differenziate di caccia al cinghiale vale il principio della reciprocità.

Caccia di selezione

La caccia di selezione, subordinata a preventivi censimenti faunistici, è consentita al daino, al capriolo ed al cinghiale, sulla base di specifiche regolamentazioni provinciali.

Le Province possono autorizzare tale tipo di caccia a far tempo dal 1° agosto previa predisposizione dei relativi piani di abbattimento.

Forma di caccia prescelta (Opzione)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Provincia di residenza entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopraccitate è svolto dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 5.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna e coturnice, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda, da presentare con le modalità di cui all'art. 15, comma 8, della L.R. 7/95, come modificato dall'art. 22 della L.R. 21/2000, all'Amministrazione provinciale competente per territorio, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

Tesserino di caccia

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare i relativi moduli ed a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia relativi ai cacciatori in regola con le norme di iscrizione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno di caccia, la sigla dell'A.T.C. prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti, il sesso, l'orario di abbattimento, nonché apporre un cerchietto intorno alla crocetta del capo di stanziale abbattuto qualora lo stesso capo venga depositato a casa o in macchina.

Per quanto riguarda le specie migratorie va indicato, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti.

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. A tal fine la Regione determina la capienza massima come previsto dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, ivi residenti, qualora non intervengano nuovi rapporti in materia venatoria tra il Governo italiano e la stessa Repubblica, la Struttura regionale competente provvede a trasmettere un quantitativo di tesserini della Regione, corrispondente al numero dei cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria nella Regione Marche, tramite l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, al competente ufficio in materia di caccia della Repubblica stessa.

Per consentire l'elaborazione dei dati ai fini della gestione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistico-venatoria, il cacciatore deve consegnare il tesserino della presente stagione venatoria al Comune di residenza al termine dell'annata e, comunque, non oltre il mese di febbraio 2009.

L'annotazione, sia delle giornate di caccia che dei capi abbattuti, oltre che ad assolvere ad un preciso obbligo di legge consente di acquisire elementi utili ai fini della futura programmazione faunistico-venatoria del territorio regionale, con particolare riferimento allo svolgimento di un più soddisfacente esercizio venatorio.

Allenamento ed uso dei cani

L'allenamento dei cani da caccia è consentito, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione, dal giorno 16 al giorno 31 del mese di agosto per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì, nonché nei giorni 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 del mese di settembre, dalle ore 6.00 alle ore 19,30. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E' comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l'allenamento e per l'esercizio venatorio ogni cacciatore può disporre di non più di due cani, qualora ricorra a razze da cerca o da ferma. Nell'ipotesi di utilizzo di cani segugi il limite è fissato in non più di sei esemplari per squadra.

Per la caccia alla volpe e al cinghiale, svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui sopra.

Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto della dislocazione, del numero, della superficie complessiva e dei



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

relativi periodi di funzionamento delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite a norma dell'art. 33 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, possono ridurre il periodo e l'orario di allenamento dei cani fissati dal presente calendario venatorio. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentite le Amministrazioni provinciali e gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Divieti e limitazioni

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia;

A protezione dei nidi e dei nidiacei appartenenti alle specie terricole, stanziali e non, sull'intero territorio della Regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti dalle colture graminacee e leguminose, da erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna, da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

d'acqua in genere nonché lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e strade ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali di dette strade. Il divieto di cui trattasi non sussiste nelle campagne per i periodi consentiti dagli usi agricoli locali, purché l'incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose. Il materiale risultante dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili può essere incendiato purché riunito in cumuli. L'operatore deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 21 settembre 2008. Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1 ottobre - 15 novembre 2008.

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.